



Informazioni sull'assegnazione di aiuti finanziari a sostegno delle scuole svizzere riconosciute all'estero

Le presenti informazioni sostituiscono le attuali direttive e spiegazioni e servono a precisare e completare la legge sulle scuole svizzere all'estero (LSSE), l'ordinanza sulle scuole svizzere all'estero (OSSE) e l'ordinanza dipartimentale (OSSE-DFI).

Indice

1. Presentazione delle domande	2
2. Compiti della rappresentanza svizzera	3
3. Rendiconto	4
4. Definizioni	4
Persone non abilitate a insegnare in Svizzera (personale docente locale)	5
5. Aiuti finanziari	5
Sussidio per persone abilitate a insegnare in Svizzera	7
Sussidi per persone non abilitate a insegnare in Svizzera	7
Calcolo del sussidio per docenti	7
Incentivo al plurilinguismo	7
6. Copertura assicurativa sociale	8
Assicurazione presso l'Assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD), assicurazione contro gli infortuni (AINF) e assicurazione malattie (AMAL): art. 15 OSSE	9
Previdenza professionale che sottostà al diritto svizzero; art. 16 OSSE	9
Versamento dei sussidi alla Cassa federale di compensazione (AVS/AI/IPG/AD) e alla cassa pensioni	9
7. Calendario delle scadenze	10
8. Decisione e modalità di versamento	10



1. Presentazione delle domande

Ente richiedente

La domanda di assegnazione di aiuti finanziari secondo l'articolo 10 LSSE deve essere presentata dall'ente responsabile della scuola svizzera.

In caso di perplessità o problemi riguardanti la compilazione potete rivolgervi all'UFC:
kultur_gesellschaft@bak.admin.ch oppure +41 (0)58 462 49 51

Moduli UFC: i campi appositamente formattati designano i moduli da utilizzare

Informazioni nella domanda

Per la domanda occorre utilizzare l'apposito modulo dell'Ufficio federale della cultura (UFC) in formato Excel (**modulo Domanda di sussidi UFC**) e completare le colonne evidenziate in giallo indicando in particolare:

- **Allievi:**
allievi svizzeri: cognome, nome e data di nascita
Schede di lavoro: Allievi_scuola dell'infanzia, Allievi_scuola elementare, Allievi_sec. (I) e Allievi_sec. (II)
totale allievi: numero di allievi per livello
Scheda di lavoro: Sussidi federali
- **Persone con o senza abilitazione all'insegnamento in Svizzera e direzione della scuola:**
cognome, cittadinanza, livello d'insegnamento, assunzione, lezioni settimanali, anni di servizio, stipendio annuo (lordo)
Scheda di lavoro: Docenti

Allegati alla domanda

- **Statuto dell'ente responsabile della scuola svizzera e composizione dell'ente responsabile**
Eventuali modifiche allo statuto o alla composizione dell'ente responsabile della scuola svizzera devono essere comunicate immediatamente all'UFC.
- **Conferme firmate**
 1. **Modulo Conferma per la domanda di sussidi UFC**
Con la propria firma la scuola svizzera conferma:
 - di garantire ai propri docenti una copertura assicurativa sociale adeguata;
 - di rispettare in particolare gli articoli 8 LSSE e 15 e 16 OSSE sulla copertura assicurativa sociale;
 - la correttezza di tutte le indicazioni figuranti nella domanda, segnatamente in merito all'età minima richiesta e alla cittadinanza degli allievi.



2. Modulo Presa di posizione della rappresentanza svizzera UFC

La rappresentanza svizzera nel Paese ospitante prende posizione in merito alla domanda presentata, rende conto della collaborazione con la scuola svizzera e attesta con la propria firma di aver verificato:

- la copertura assicurativa sociale delle persone abilitate a insegnare in Svizzera e di considerarla adeguata e conforme alle disposizioni legali;
- la correttezza delle indicazioni dalla scuola figuranti nella domanda, segnatamente in merito al numero di allievi e di persone in formazione di cittadinanza svizzera.

La domanda di sussidi UFC, inclusa la conferma per la domanda di sussidi UFC (della scuola) deve essere inviata per email dalla scuola svizzera alla rappresentanza svizzera competente.

Una copia elettronica della domanda di sussidi (file Excel, compresi allegati, scansionati in formato pdf) deve essere inviata direttamente all'UFC (kultur_gesellschaft@bak.admin.ch).

Scadenze e forma della domanda

La domanda (firmata e in formato PDF), allegati inclusi, deve pervenire al più tardi tre mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico alla rappresentanza svizzera ed essere inviata all'UFC in formato elettronico (vedi casella precedente).

Si prega di presentare una domanda per ogni sito. Per le scuole con filiali, si prega di presentare una domanda unica. In questo caso deve però essere chiaramente indicato in quali sedi gli insegnanti sono stati impiegati e come sono distribuiti gli allievi nelle diverse sedi.

2. Compiti della rappresentanza svizzera

La rappresentanza svizzera esamina l'elenco degli allievi svizzeri e conferma la loro immatricolazione rispettivamente la loro cittadinanza svizzera. In caso di allievi non immatricolati, la scuola svizzera deve dimostrare la cittadinanza servendosi di copie dei passaporti (art. 7 OSSE, 22 cpv. 2 OSSE).

Per il riscontro all'UFC, la rappresentanza svizzera utilizza il modulo Presa di posizione della rappresentanza svizzera ed esprime per scritto il proprio parere in merito alla documentazione presentata. Inoltre, la rappresentanza svizzera rende conto della collaborazione con la scuola svizzera e, nella misura del possibile, partecipa alle riunioni dell'ente responsabile (art. 17 cpv. 3 LSSE).

Durante l'anno scolastico la rappresentanza informa inoltre l'UFC su avvenimenti di particolare importanza e sugli sviluppi che riguardano e/o che potrebbero compromettere le condizioni per il riconoscimento o le condizioni del sostegno (art. 22 cpv. 3 OSSE).

Con la propria firma, la rappresentanza attesta di aver verificato la copertura assicurativa dei docenti e che tale copertura soddisfa i requisiti legali.



La domanda di sussidi UFC, inclusa la conferma per la domanda di sussidi UFC (della scuola), e la presa di posizione della rappresentanza svizzera devono essere inviate per mail (kultur_gesellschaft@bak.admin.ch) all'Ufficio federale della cultura.

3. Rendiconto

La scuola svizzera deve **rendere conto** all'UFC tre mesi dopo la fine dell'anno d'esercizio o al più tardi al momento della presentazione della domanda per il nuovo anno scolastico.

Il rendiconto contiene:

1. indicazioni sull'effettivo degli allievi, delle persone in formazione e dei docenti distinti per livello scolastico e per cittadinanza;
2. una copia del rapporto annuale sull'anno scolastico concluso.

Il rendiconto deve soddisfare ulteriori condizioni che l'UFC può fissare nella decisione sugli aiuti finanziari. Entro il 30 aprile la scuola svizzera deve fornire all'UFC anche gli **indicatori finanziari**, secondo le istruzioni del controllore finanziario incaricato dall'UFC che mette a disposizione un modulo apposito. Queste indicazioni devono essere comunicate direttamente al controllore finanziario.

Al Cantone patrono deve essere inviata una copia del rendiconto e degli indicatori finanziari.

4. Definizioni

Allievi

Per allievi s'intendono i bambini e i giovani di età compresa tra il compimento del 3° e del 25° anno di vita che frequentano una scuola svizzera. Il terzo compleanno deve precedere l'inizio dell'anno scolastico. Per giovani s'intendono anche le persone in formazione fino al 25° anno di età, che seguono una formazione professionale di base di cui all'articolo 5 LSSE.

Allievi svizzeri

Per allievi svizzeri s'intendono gli allievi di cittadinanza svizzera. Sono equiparati agli allievi svizzeri gli allievi:

- che pur non essendo cittadini svizzeri hanno uno dei due genitori che possiede o ha posseduto la cittadinanza svizzera;
- i cui genitori hanno presentato una domanda di naturalizzazione o di reintegrazione nella cittadinanza svizzera ancora pendente;
- i cui genitori non sono immatricolati presso la rappresentanza svizzera, ma che tuttavia soddisfano una delle condizioni summenzionate. I genitori devono provarlo alla scuola svizzera (copia di passaporto / carta d'identità / libretto di famiglia). La scuola svizzera è tenuta a fornire le prove alla rappresentanza svizzera.



Persone abilitate a insegnare in Svizzera

Per persone abilitate a insegnare in Svizzera s'intendono i docenti che:

- hanno conseguito un diploma d'insegnamento presso un'università o un'alta scuola pedagogica in Svizzera;
- hanno conseguito un diploma d'insegnamento presso un istituto di formazione al di fuori della Svizzera e che dispongono di un riconoscimento svizzero della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE; cosiddetta dichiarazione di equivalenza);
- hanno conseguito un diploma riconosciuto dalla CDPE in pedagogia speciale (diploma d'insegnamento specializzato, educazione precoce specializzata), logopedia o terapia della psicomotricità ([sito internet CDPE pedagogia speciale](#)).

Le domande riguardanti il **riconoscimento dei diplomi** devono essere rivolte direttamente alla divisione diritto del segretariato generale della CDPE (edk@edk.ch, tel. +41 (0)31 309 51 31).

Persone non abilitate a insegnare in Svizzera (*personale docente locale*)

I docenti che non possiedono l'abilitazione all'insegnamento in Svizzera sono denominate persone non abilitate a insegnare in Svizzera.

In casi eccezionali l'UFC può riconoscere il diritto al sussidio per tali docenti se, cumulativamente:

- *primo*, la legislazione del Paese ospitante lo prescrive oppure il Cantone patrono ritiene che il loro impiego sia consigliabile per ragioni pedagogiche fondate (p. es. insegnamento delle lingue);
- *secondo*, nonostante i tentativi di reclutamento, non si è riusciti comprovatamente a trovare persone abilitate a insegnare in Svizzera;
- *terzo*, il Cantone patrono dà il proprio consenso;
- *quarto*, il numero di persone non abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola svizzera riceve un sussidio non supera il numero di persone abilitate a insegnare in Svizzera per le quali la scuola svizzera riceve un sussidio.

5. Aiuti finanziari


Le scuole svizzere ricevono dalla Confederazione aiuti finanziari annui per le spese d'esercizio. Gli aiuti finanziari si compongono dei:

- sussidi per numero di allievi;
- sussidi per numero di docenti;
- eventualmente sussidi per numero di lingue d'insegnamento (incentivo per il plurilinguismo).

Le singole aliquote di sussidio sono stabilite nell'[Ordinazione del DFI sulle aliquote di sussidio alle scuole svizzere all'estero \(OSSE-DFI\)](#).



Calcolo del sussidio per allievo



Determinazione del numero di posti sovvenzionabili

Numero di posti sovvenzionabili per docenti, direzione inclusa (equivalenti a tempo pieno) ¹	=	Effettivo di allievi + 6 x numero di allievi svizzeri diviso per 60
---	---	--

È consentita la ripartizione su più docenti di un posto di docente per il quale la scuola ha diritto a ricevere sussidi (*per favore indicarlo nel modulo Domanda di sussidi UFC, scheda di lavoro Docenti, alla voce osservazioni*).

Equivalenti a tempo pieno determinanti per il calcolo dei sussidi per docenti²

Sono considerati equivalenti a tempo pieno i seguenti carichi orari:

- scuola dell'infanzia: 23 ore settimanali;
- scuola elementare: 27 ore settimanali;
- scuola di livello secondario I: 26 ore settimanali;
- scuola di livello secondario II: 22 ore settimanali.

Se possibile, le ore in difetto devono essere compensate con ore supplementari di docenti di pari livello aventi diritto ai sussidi.

¹ I decimali uguali o superiori a 5 sono arrotondati per eccesso, quelli inferiori a 5 per difetto.

² Questi equivalenti a tempo pieno valgono per tutti i docenti sovvenzionati.



Sussidio per persone abilitate a insegnare in Svizzera

Livello	dal 1° al 3° anno di servizio	dal 4° al 9° anno di servizio	dal 10° al 19° anno di servizio	dal 20° anno di servizio
Scuola dell'infanzia	43 000	46 500	50 500	54 000
Scuola elementare	46 500	50 500	54 000	57 500
Secondario I	52 000	55 500	59 000	62 500
Secondario II	56 500	63 500	71 000	78 500
Direzione	80 000	80 000	80 000	80 000

Se un docente insegna in vari livelli o contemporaneamente dirige la scuola è classificato nella categoria superiore a condizione che il suo carico in questa categoria ammonti almeno al 60 per cento di un equivalente a tempo pieno.

Per le persone con un diploma riconosciuto dalla CDPE in pedagogia speciale, logopedia o terapia della psicomotricità valgono i medesimi sussidi che per i docenti del livello secondario I.

Sussidi per persone non abilitate a insegnare in Svizzera

Per ciascun equivalente a tempo pieno di persone non abilitate a insegnare in Svizzera (cosiddetto personale docente locale) per le quali la scuola ha diritto a ricevere sussidi è calcolato un sussidio di 25 000 franchi. La scuola svizzera deve provare che le condizioni di cui al numero 4 sono soddisfatte.

Calcolo del sussidio per docenti

Il sussidio per docenti è commisurato al numero di equivalenti a tempo pieno rilevati secondo il seguente ordine:

1. persone con diploma d'insegnamento svizzero assicurate presso assicurazioni sociali svizzere;
2. persone con diploma d'insegnamento svizzero, ma senza soluzione assicurativa svizzera;
3. persone con diploma d'insegnamento non svizzero che dispongono di un'abilitazione all'insegnamento riconosciuta equivalente dalla CDPE;
4. altro personale docente locale avente diritto ai sussidi (purché il contingente non sia già esaurito con insegnanti menzionati ai punti 1-3).

Incentivo al plurilinguismo

Le scuole svizzere che utilizzano più di una lingua nazionale svizzera come lingua d'insegnamento ricevono un incentivo che ricompensa il loro onere supplementare per ogni lingua d'insegnamento aggiuntiva (purché sia una lingua nazionale svizzera). Questo vale unicamente se,




nel caso di due o tre lingue d'insegnamento complessive, nessuna lingua d'insegnamento è contemporaneamente la lingua del Paese ospitante (p. es. l'italiano in Italia).

La/le lingua/e d'insegnamento aggiuntiva/e deve/devono avere un ruolo importante nell'attività scolastica. La lingua e la cultura della rispettiva regione svizzera deve essere insegnata ad immersione non solo nella materia linguistica, ma anche in altre materie. Inoltre, la lingua deve essere utilizzata anche nella vita scolastica e durante gli eventi scolastici.

I sussidi per gli allievi e per i docenti aumentano del 2 per cento per livello e per lingua d'insegnamento aggiuntiva.

Esempio: lingua nazionale aggiuntiva come lingua d'insegnamento



Il cantone patrocinate responsabile della scuola effettua all'attenzione dell'UFC una valutazione pedagogica del programma d'insegnamento in una lingua nazionale supplementare. Per i livelli superiori valgono i criteri per l'ottenimento di una maturità svizzera bilingue (vedi [Regolamento della Commissione svizzera di maturità \(CSM\) per il riconoscimento delle maturità cantonali bilingui](#)).

6. Copertura assicurativa sociale

Le scuole svizzere garantiscono ai propri docenti una copertura assicurativa sociale adeguata, che può consistere anche in una soluzione assicurativa locale (art. 8 LSSE).

Per la copertura assicurativa occorre osservare quanto segue:

- se il Paese ospitante è uno Stato membro dell'UE, per l'assoggettamento alle assicurazioni sociali si devono considerare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i rispettivi sistemi di coordinamento;
- se il Paese ospitante non è uno Stato membro dell'UE, si devono considerare eventuali accordi esistenti in materia di assicurazioni sociali tra la Svizzera e il Paese ospitante. Se non esistono accordi, occorre valutare l'applicazione della legislazione nazionale del Paese ospitante e il diritto svizzero.

La Cassa federale di compensazione (CFC) verifica nel singolo caso se un docente durante l'impiego all'estero soddisfa i requisiti legali per rimanere assicurato obbligatoriamente in Svizzera. Se non sussiste alcun obbligo di assicurazione in Svizzera, nel caso di una durata assicurativa pregressa e ininterrotta di cinque anni in Svizzera e di un'attuale residenza al di fuori dello spazio UE-AELE, in linea di principio è possibile un'assicurazione continuata facoltativa.



Assicurazione presso l'Assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD), assicurazione contro gli infortuni (AINF) e assicurazione malattie (AMAL): art. 15 OSSE

Se un docente rimane obbligatoriamente assicurato in Svizzera, l'obbligo contributivo e altri obblighi del datore di lavoro di educationsuisse sono disciplinati dai principi del diritto svizzero in materia di assicurazioni sociali.

Occorre osservare in particolare che, nel caso d'impieghi presso scuole svizzere nell'Unione europea, l'intero pacchetto assicurativo va concluso in Svizzera o nel Paese ospitante. Alcuni rami assicurativi non possono essere separati. Nel caso in cui siano obbligati a stipulare un'assicurazione malattie in Svizzera, i docenti devono scegliere un assicuratore autorizzato³.

Previdenza professionale che sottostà al diritto svizzero; art. 16 OSSE

Le persone abilitate a insegnare in Svizzera che sono affiliate obbligatoriamente all'AVS/AI sottostanno alla previdenza professionale secondo il diritto svizzero. Qualora le disposizioni degli istituti di previdenza professionale lo consentano, il datore di lavoro può assicurare i docenti presso la loro cassa pensioni originaria o presso quella del Cantone patrono. A seconda della cassa pensioni, questo può comportare oneri differenti per i datori di lavoro. Per tale motivo, se è possibile scegliere, la decisione spetta al datore di lavoro. Se non sono assicurati presso questi istituti di previdenza professionale, i docenti sono affiliati alla cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA. Il guadagno assicurato presso PUBBLICA è fissato in modo forfettario a seconda del livello scolastico.

Alle persone abilitate a insegnare in Svizzera che non sono obbligatoriamente affiliate all'AVS il datore di lavoro garantisce una previdenza professionale che soddisfa le condizioni della previdenza professionale previste dalla legge⁴.

Per aspetti specifici e valutazioni dei singoli casi occorre contattare la Cassa federale di compensazione (CFC) a Berna e la cassa pensioni competente.

Versamento dei contributi alla Cassa federale di compensazione (AVS/AI/IPG/AD) e alla cassa pensioni

educationsuisse versa i contributi delle persone abilitate a insegnare in Svizzera assicurate per AVS/AI/IPG/AD alla Cassa federale di compensazione di Berna e i contributi della cassa pensioni alla cassa pensioni competente.

³ Elenco degli assicuratori malattie autorizzati sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica <http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00295/11274/index.html?lang=it>

⁴ Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)



7. Scadenze

Domanda di sussidi:	al più tardi tre mesi dopo l'inizio del nuovo anno scolastico
Rendiconto:	insieme alla domanda di sussidi o al più tardi tre mesi dopo la fine dell'anno d'esercizio
Indicatori finanziari:	entro il 30 aprile

8. Decisione e modalità di versamento

La decisione definitiva in merito ai sussidi è presa entro fine maggio (nel caso in cui la scuola inizi in autunno) o fine agosto (nel caso in cui la scuola inizi in primavera).

L'UFC versa gli aiuti finanziari in franchi svizzeri sul conto di educationsuisse oppure sul conto dell'associazione dopo che i dati finanziari necessari sono pervenuti al controllore finanziario.

All'inizio dell'anno scolastico l'UFC può versare una parte degli aiuti finanziari quale anticipo. Il saldo finale è determinato dopo la verifica della domanda, tenendo conto dell'anticipo già versato.

Le fluttuazioni del cambio vanno a vantaggio o a svantaggio della scuola.